

ALLEGATO “F”  
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA  
“GIULIO BRICCIALDI”  
TERNI

**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
CONSERVATORIO “GIULIO BRICCIALDI”  
DI TERNI**

**STATUTO**

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11.3.2022

**ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
CONSERVATORIO “GIULIO BRICCIALDI” DI TERNI**

**STATUTO**

***INDICE***

**TITOLO I– PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Attività
- Art. 3 - Autonomia dell’ordinamento didattico
- Art. 4 - Attività didattico-formative e di produzione
- Art. 5 - Attività di ricerca e di sperimentazione
- Art. 6 - Diritto allo studio e attività sociali

**TITOLO II–ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE**

- Art. 7 - Definizione e funzioni
- Art. 8 - Il Presidente
- Art. 9 - Il Direttore
- Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Il Consiglio Accademico
- Art. 12 – I Revisori
- Art. 13 - Il Nucleo di valutazione d’Istituto
- Art. 14 - Il Collegio dei Professori
- Art. 15 - La Consulta degli Studenti

**TITOLO III–STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA  
E DI SERVIZIO**

- Art-16 - Biblioteca, fono-videoteca, centri di ricerca e di documentazione
- Art-17-Strutture di servizio

**TITOLO IV–ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE**

- Art.- 18 Organizzazione amministrativa e finanziaria
- Art.- 19- Il Direttore Amministrativo
- Art.- 20- Funzioni decentrate
- Art.-21- Risorse finanziarie e patrimoniali

## **TITOLO V –REGOLAMENTI**

Art.-22- I regolamenti dell'Istituto

## **TITOLO VI –NORME COMUNI E FINALI**

Art.-23 - Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati

Art.-24- Incompatibilità

Art.-25- Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

Art.-26- Emanazione e modifiche dello statuto e regolamenti

Art.-27- Codice deontologico e Carta dei diritti degli studenti

Art.-28- Comitato Pari Opportunità

## **TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI**

Art-29 - Formazione musicale di base e convenzioni relative

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il Conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni – di seguito denominato Istituto – è sede primaria di alta formazione musicale, di specializzazione e di ricerca e svolge una correlata attività di produzione, ai sensi della Legge n. 508/99, art. 2 comma 4.
2. L'Istituto gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, secondo i limiti stabiliti dalla Legge.

### **Art. 2 – Attività**

L'Istituto, al fine di perseguire le proprie finalità formative:

- a. garantisce il libero confronto delle idee e la pubblicità delle scelte e degli esiti didattici, contribuendo alla diffusione e alla qualità degli studi musicali in campo nazionale e internazionale;
  - b. persegue l'eccellenza della formazione culturale, artistica e scientifica degli studenti, garantendo il loro diritto ad un sapere critico e ad una preparazione professionale adeguata, mediante l'acquisizione di competenze tecnico-musicali e culturali rispondenti alle esigenze del contesto sociale e produttivo;
  - c. promuove la ricerca in tutti gli ambiti artistici cui la musica è in qualche modo interessata, garantendo la pluralità delle pratiche, degli orientamenti e delle scelte e favorendo la conoscenza delle culture musicali storiche e contemporanee.
1. L'Istituto definisce i criteri generali per un efficace utilizzo dei fondi destinati alle attività didattiche, formative, di ricerca e alle attività di produzione correlate e funzionali alla formazione e alla ricerca.
  2. L'Istituto fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie di informazione, sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi deliberativi e consultivi.
  3. L'Istituto cura che i diritti connessi alla titolarità della proprietà artistica e intellettuale siano conciliabili con il principio della pubblicità degli esiti della ricerca artistica, in coerenza con le finalità dell'Istituto.
  4. L'Istituto riconosce le rappresentanze sindacali del personale interessato all'organizzazione delle attività, nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata; inoltre favorisce l'organizzazione di forme associative volte all'integrazione e all'interazione delle componenti: docenti, studenti, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario.
  5. In ambito locale, nazionale, europeo ed internazionale l'Istituto:
    - a. persegue tutte le forme di collaborazione che favoriscano la conoscenza e l'arricchimento reciproco delle culture, la circolazione delle informazioni e gli scambi di docenti e discenti, in particolare con le istituzioni similari e le università europee, in coerenza con le apposite convenzioni e i relativi impegni.

- b. promuove rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e produttive, in quanto potenziali strumenti di diffusione e valorizzazione dell'azione formativa, di ricerca e di produzione.

### **Art. 3 – Autonomia dell'ordinamento didattico**

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il regolamento didattico d'Istituto fa riferimento agli ordinamenti didattici nazionali, europei ed internazionali, con attenzione alle specifiche esigenze evolutive ed al patrimonio culturale e artistico del territorio d'incidenza dell'Istituto, nel definire i propri *curricula* e quelli relativi ad eventuali percorsi integrati statuiti da apposite convenzioni con facoltà universitarie, con altre istituzioni di alta formazione e con istituti scolastici statali e non statali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 508/99 e dal presente statuto.
3. Le attività didattiche, comprese quelle di tutorato, sono organizzate in funzione sia delle esigenze di apprendimento complessivo e di formazione specifica degli studenti, sia di quelle della ricerca e dell'aggiornamento metodologico e pedagogico-didattico.

### **Art. 4 – Attività didattico-formative e di produzione**

1. L'Istituto attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione artistica.
2. L'Istituto programma i corsi di indirizzo, qualificando l'offerta formativa mediante criteri di progressività e complementarità degli studi.
3. Le attività di produzione sono essenzialmente intese come forme di verifica in merito sia all'efficacia dell'azione didattica che ai livelli di preparazione conseguiti dagli studenti.

### **Art. 5 – Attività di ricerca e di sperimentazione**

1. L'Istituto promuove e coordina:
  - a. la ricerca interpretativa, storico-critica e pedagogico-didattica, nell'intento sia di adeguare l'offerta formativa musicale all'evolversi delle realtà culturali e produttive del territorio, sia di valorizzare il proprio patrimonio artistico ed umano;
  - b. la sperimentazione tecnico-artistica ed espressiva, anche mediante l'innovazione tecnologica e multimediale.
2. L'Istituto tutela, incentiva e rende pubblico il proprio patrimonio bibliografico, fonografico, audiovisivo, multimediale e museale.

## **Art. 6 – Diritto allo studio e attività sociali**

1. L'Istituto favorisce l'accesso dei meritevoli ai più alti gradi dello studio, contribuendo a rimuovere gli ostacoli materiali e culturali che si frappongono ad una effettiva uguaglianza di opportunità.
2. L'Istituto, allo scopo, cura:
  - a. l'orientamento nella scelta d'indirizzo degli studi e organizza attività di tutorato che assecondino le attitudini degli studenti ed il loro migliore inserimento nell'ambito degli studi e del lavoro;
  - b. l'aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo.
3. L'Istituto promuove la residenzialità di studenti e docenti, in armonia con le peculiarità del contesto urbano; ed inoltre promuove:
  - a. le attività culturali degli studenti, anche in forme autogestite, purché conformi al carattere e agli scopi dell'Istituto e del presente statuto;
  - b. l'organizzazione di attività sociali e turistico-ricreative autogestite dagli studenti e dal personale.
4. Agli studenti iscritti all'Istituto si applicano le disposizioni di cui alla legge 2/12/91 n. 390 e successive modificazioni.

## **TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE DELL'ISTITUTO**

### **Art. 7 – Definizione e funzioni**

1. Sono organi dell'Istituto:
  - a. il Presidente
  - b. il Direttore
  - c. il Consiglio di Amministrazione
  - d. il Consiglio Accademico
  - e. i Revisori dei conti
  - f. il Nucleo di valutazione
  - g. il Collegio dei Professori
  - h. la Consulta degli Studenti.

Tali organi concorrono al funzionamento generale dell'Istituto, secondo i propri differenziati ruoli gestionali, così come definito dai successivi artt. 8 - 15 del presente statuto.
3. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

## **Art. 8 – Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 1, del presente statuto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, di cui fissa l'ordine del giorno dei lavori.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale”.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il limite di trenta giorni dalla data delle predette designazioni

## **Art. 9 – Il Direttore**

1. Il Direttore è responsabile della conduzione didattica, scientifica ed artistica dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardino la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione artistica; convoca e presiede il consiglio Accademico, di cui fissa l'ordine del giorno dei lavori.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, fra i docenti di prima fascia dell'Istituto o di altra istituzione di Alta Formazione, in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della legge n. 508/99. Fino all'adozione del predetto regolamento, si farà riferimento ai particolari requisiti di comprovata professionalità musicologico-scientifica e/o artistica dei candidati, acquisita in ambito nazionale ed internazionale, nonché alle precedenti esperienze di direzione o vicedirezione, eventualmente acquisite anche in diversi ambiti disciplinari; in quanto alle procedure elettorali, ci si richiama alla prassi già adottata per la elezione dei direttori dei Conservatori di Stato.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore secondo le procedure di cui al precedente comma 2, il Ministro procede alla nomina ai sensi dell'art. 241 c. 5 del decreto legislativo 16/4/1994 n. 297, acquisendo preventivamente il parere del consiglio accademico.
4. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 1, del Decreto legislativo 165/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Istituto
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituto.

## **Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è composto da cinque membri, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a. il Presidente;
  - b. il Direttore;
  - c. un docente dell'Istituto, oltre al direttore, nominato dal Consiglio Accademico;
  - d. uno studente nominato dalla Consulta degli Studenti; e un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituto, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
  4. I consiglieri di cui al comma 2 lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo
  5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
  6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto. In particolare:
    - a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, i regolamenti non riservati ad altri organi dell'Istituto, e le modifiche al presente statuto;
    - b. definisce, in attuazione del piano d'indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 132/03 sull'autonomia statutaria, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
    - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
    - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non-docente;
    - e. assicura i mezzi necessari al funzionamento della Consulta degli Studenti;
    - f. vigila sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, mobiliare e strumentale dell'Istituto, tenendo conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca indicate dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
  7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6 lettera d) è approvata dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la funzione pubblica.
  8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

## **Art. 11 – Il Consiglio Accademico**

1. Il Consiglio Accademico è composto da nove membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
  - a. sei docenti dell'Istituto in possesso di comprovate professionalità attinenti alle diverse aree formative o comunque di specifiche competenze in ordine alla programmazione disciplinare, con riferimento all'art. 2, comma 7, lettera a) della Legge e al Regolamento didattico, in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal Corpo docente a scrutinio segreto sulla base dei seguenti requisiti: possesso di diploma conseguito presso un Conservatorio di Stato o un Istituto Musicale Pareggiato o di diploma di Laurea conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta; anzianità di servizio di almeno tre anni, maturata anche presso altre Istituzioni AFAM; non aver riportato nell'esercizio della funzione docente, negli ultimi cinque anni, sanzioni che abbiano comportato la sospensione dell'insegnamento per il periodo di un mese o superiore;
  - b. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 4, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituto, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
  - a. determina il piano d'indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione artistica correlata, con attenzione alla progettualità delle strutture didattiche;
  - b. assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a);
  - c. definisce le linee di intervento e di sviluppo delle stesse attività;
  - d. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. e) della legge n. 508/99;
  - e. delibera l'istituzione e l'attivazione dei corsi, gli ordinamenti didattici e la programmazione degli accessi, sentita la Consulta degli Studenti e in conformità ai criteri generali dettati dal regolamento sugli ordinamenti didattici;
  - f. nomina il docente dell'Istituto membro del Consiglio di Amministrazione;
  - g. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione;
  - h. delibera il regolamento didattico e il regolamento degli studenti in conformità all'art. 8, comma 3, lett. d) del DPR n. 132/03.
4. Il Consiglio Accademico è assistito e supportato dai seguenti organi consultivi e di proposta:
  - a. il Collegio dei Professori (cfr. art. 14);
  - b. la Consulta degli Studenti (cfr. art. 15);

## **Art. 12 – I Revisori**

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'università e della ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.
3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

## **Art. 13 – Il Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti con competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Istituto. In particolare:
  - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e delle attività correlate, del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'utilizzo ottimale delle risorse, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti;
  - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio, sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); La relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro i termini disposti dal Ministero
  - c. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio, sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); La relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno, e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione dei contributi finanziari da parte del Ministero;
  - d. acquisisce periodicamente - mantenendone l'anonimato - le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, anche tramite la Consulta degli Studenti, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera c).
3. L'Istituto assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

#### **Art. 14 – Il Collegio dei Professori**

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione; svolge funzioni di:
  - a. supporto alle attività del Consiglio Accademico, come previsto dall'art. 11 del DPR n. 132/03 e dall'art. 11, comma 4, lettera a) del presente statuto;
  - b. esprime pareri sullo statuto, sul regolamento generale dell'Istituto, su quanto previsto dal DPR sul regolamento didattico;
  - c. delibera il codice deontologico dei docenti.

#### **Art. 15 – La Consulta degli Studenti**

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti dell'Istituto eletti dal corpo studentesco in numero proporzionale al numero degli studenti iscritti all'Istituto, secondo la ripartizione indicata all'art. 12, comma 1 del DPR n. 132/03; inoltre, fanno parte integrante della Consulta i due studenti designati dalla stessa come membri del Consiglio Accademico.
2. La Consulta designa lo studente membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'ordinamento didattico e all'organizzazione dei servizi per gli studenti.
4. La Consulta degli Studenti può dotarsi di un proprio regolamento
5. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

### **TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE E FORMATIVE, DI PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO**

#### **Art. 16– Biblioteca, fono-videoteca, centri di ricerca e di documentazione**

1. L'Istituto promuove la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, fonografico, videografico, dei supporti multimediali ed espositivi e, al fine di incrementarne la funzionalità e la fruibilità, assegna specifiche risorse finanziarie alle strutture preposte, eventualmente conferendo loro autonomia amministrativa, nei limiti e secondo le modalità previste nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. I centri di ricerca e di sperimentazione, laddove istituiti, nonché le eventuali relative strutture di documentazione (cartacea, multimediale ed informatica o museale-espositiva), hanno le stesse prerogative attribuite alle strutture didattiche.
3. Le modalità di accesso e di fruizione alle strutture di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.

### **Art. 17 – Strutture di servizio**

1. L'Istituto può costituire strutture per l'erogazione di servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa, di tipo strumentale, linguistico, informatico, telematico, multimediale, tecnico, statistico, di stampa ed editoriale; dette strutture possono anche essere costituite in forme consortili con altre istituzioni o enti pubblici e privati nel rispetto della legislazione vigente in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/1999.
2. Alle strutture di servizio può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa, nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

## **TITOLO IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE**

### **Art. 18– Organizzazione amministrativa e finanziaria**

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici.
2. Con appositi regolamenti è disciplinata l'organizzazione amministrativa e degli uffici e quella finanziaria e contabile dell'Istituto.

### **Art. 19 – Il Direttore Amministrativo**

1. Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
2. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali del Conservatorio della cui efficienza e del buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale amministrativo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto

### **Art. 20– Funzioni decentrate**

1. Nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 508/99, l'amministrazione contabile può articolarsi anche in strutture e in forme decentrate, eventualmente organizzate anche in sinergia con enti pubblici o con istituzioni analoghe presenti nel territorio.

### **Art. 21 – Risorse finanziarie e patrimoniali**

1. L'Istituto dispone delle risorse finanziarie provenienti da trasferimenti pubblici, da erogazioni di soggetti pubblici e privati e dai proventi delle proprie attività e dei propri servizi.
2. L'Istituto dispone dei beni mobili ed immobili assegnati dal Comune di Terni, con specifica deliberazione del Consiglio comunale.
3. Il bilancio annuale di previsione, il conto consuntivo e il conto del patrimonio sono approvati con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

## TITOLO V – REGOLAMENTI

### Art. 22 – I regolamenti dell'Istituto

1. L'Istituto disciplina la propria organizzazione complessiva, tramite i seguenti regolamenti:
  - a. Regolamento generale d'Istituto, in particolare per le modalità di elezione delle rappresentanze negli organi di governo, del Direttore, della Consulta degli studenti; il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il consiglio accademico, e previa consultazione del Collegio dei professori, a maggioranza assoluta;
  - b. Regolamento didattico dei corsi di studio, di indirizzo, specializzazione e perfezionamento; il Regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/99, sentita la consulta degli studenti *[e il Collegio dei professori]*.
  - c. Regolamenti per il funzionamento delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca, elaborati e proposti dai docenti afferenti alle rispettive aree, sentiti i rappresentanti degli studenti, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di gestione ed organizzazione dell'istituto, emanati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a) del DPR n. 132/03 e del Regolamento didattico di cui alla lettera b), e adottati con atto del Presidente su parere del Consiglio Accademico;
  - d. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui all'art. 22 comma 2 del presente statuto; il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a) del DPR n. 132/03;
  - e. Regolamento di organizzazione amministrativa e degli uffici; il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a) del DPR n. 132/03;
  - f. regolamento della Consulta degli studenti, con riferimento anche alle eventuali attività formative degli studenti, deliberato dalla Consulta stessa, nel rispetto delle competenze del Consiglio accademico relative al regolamento degli studenti e fermo restando il potere del C.d.a. di emanare norme regolamentari di gestione ed organizzazione dell'istituto;
  - g. Regolamento degli studenti, deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti;
  - h. L'Istituto provvede a regolamentare inoltre i servizi di tutorato, sotto la responsabilità del Consiglio Accademico;
  - i. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.
2. Tutti i regolamenti, espletate le procedure previste, entrano in vigore otto giorni dopo la data di affissione all'Albo, se non diversamente stabilito dagli stessi.

## TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI

### **Art. 23 – Calendario dell'anno accademico e decorrenza dei mandati**

1. Il calendario dell'anno accademico è adottato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio accademico.
2. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, dall'inizio dell'anno accademico successivo alla elezione; hanno la durata di tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

### **Art. 24 – Incompatibilità**

1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio Accademico o rappresentanti delle strutture didattiche.
2. Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di componente della RSU.
3. Sono incompatibili con la carica e la funzione a qualsiasi titolo svolta di consigliere di amministrazione tutti coloro aventi rapporti di parentela sino al terzo grado con studenti e membri del collegio dei professori, nonché con consulenti ovvero collaboratori esterni dell'Istituzione.

### **Art. 25 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni**

1. Tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, debbono essere messi a disposizione per la libera visione, anche a mezzo dispositivi elettronici, dei professori, del personale tecnico amministrativo ed ausiliario e degli studenti.

### **Art. 26 – Emanazione e modifiche dello statuto e regolamenti**

1. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di organizzazione amministrativa e degli uffici sono deliberati e trasmessi al Ministero dell'Università e della ricerca per l'approvazione nei successivi 60 giorni ai sensi dell'art. 14, comma 3, del DPR n. 132/03.
2. Le modifiche dello statuto e dei regolamenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli organismi consultivi, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese e trasmesse al Ministero per l'approvazione secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 3, del DPR n. 132/03.

### **Art. 27– Codice deontologico e carta dei diritti degli studenti**

1. Il codice deontologico dei docenti concerne l'espletamento dei rispettivi compiti e funzioni ed è deliberato dal Collegio dei professori con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
2. La carta dei diritti degli studenti è elaborata da un'apposita commissione paritetica composta da due rappresentanti della Consulta degli studenti e due docenti in rappresentanza del Collegio dei professori; la carta dei diritti degli studenti è approvata dal Collegio dei docenti.

### **Art. 28 – Comitato Pari Opportunità**

1. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio regolamento, può costituire un Comitato per la Pari Opportunità, con lo scopo di superare tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità fra uomini e donne, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento, nella formazione professionale e nella progressione di carriera all'interno dell'Istituto; il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento e di un proprio programma di attività. Il regolamento non dovrà essere in contrasto con gli altri regolamenti del Conservatorio.
2. Il Comitato esprime pareri - nei termini di 15 gg. dalla presentazione della istanza - sugli atti degli organi dell'Istituto relativi alle materie di competenza del Comitato, individuate al comma 1, nel rispetto delle competenze riservate dal DPR n. 132/03 agli organi necessari d'istituto.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 – Formazione musicale di base e convenzioni relative**

1. Ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e della preparazione ai necessari livelli formativi per il proseguimento negli studi di livello superiore, l'Istituto stipula accordi e convenzioni con altre istituzioni scolastiche, per la realizzazione di appositi percorsi integrati e coordinati di istruzione e formazione musicale di base in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99